



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVAGO

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Repertorio n. 724

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO
PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA.

L'anno duemiladiciotto il giorno Ventotto del mese di Marzo nei locali della sede comunale, avanti a me Dott. Livio Elia Maggio Segretario Generale del comune suddetto intestato, autorizzato a ricevere gli atti del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- il Geom. Leonardo Bavetta nato a Santa Margherita di Belice (AG) il 02/06/1956, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montevago, codice fiscale: 92006330846 nella sua qualità di Responsabile del I° settore "Servizi degli Affari Generali e delle Manutenzioni", giusta determina sindacale n. 8 del 01/02/2018, d'ora in avanti designato con il termine "Ente locale".

-La Sig.ra Armato Barone Leonarda, nata a Santa Margherita di Belice (AG) il 28/01/1957 ed ivi residente in via Cannitello n.10 nella qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa sociale "Quadrifoglio" a.r.l., con sede in Santa Margherita di Belice (AG), via G. Giusti n. 84, codice fiscale n. 01694340843, ", in qualità di ente gestore della comunità alloggio per

minori,"Quadrifoglio" sita in piazza De Gasperi a Montevago (AG), d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente contraente", iscritta al n. 2060 dell'albo regionale art. 26 della L.R. 22/86.

PREMESSO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15/03/2018 si proponeva di continuare ad erogare il servizio socio-assistenziale per la tutela dell'infanzia in condizioni di disagio, di procedere al rinnovo della convenzione con la Cooperativa sociale Quadrifoglio a.r.l. di Santa Margherita di Belice (AG), quale Ente gestore dell'unica comunità alloggio per minori " Quadrifoglio" avente sede in P.zza De Gasperi a Montevago (AG), e di autorizzare altresì, il Responsabile del Settore Servizi degli Affari Generali e delle Manutenzioni a sottoscrivere la convenzione;

che sono stati acquisiti i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti giuridici, contributivi, assicurativi e in materia di imposte e tasse della Cooperativa sociale Quadrifoglio a.r.l con sede legale in Santa Margherita di Belice (AG) nella via G. Giusti n.84;


che è stato attribuito il seguente codice identificativo gara (CIG):
7433945D78.

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio, in premessa indicata e avente le caratteristiche appresso specificate, n. 10 (dieci) minori di entrambi i sessi, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle competenze amministrative e civili.



Art. 2

La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 (dieci) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso maschile e femminile che abbiano età compresa tra gli 8 e i 13 anni.

Nella comunità "Quadrifoglio" di Montevago possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 14° anno di età, il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio per i servizi sociali del comune di residenza del minore.

Art. 3

La comunità-alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4


L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

n. 1 operatore sociale responsabile,

n. 4 educatori professionali,

n. 1 ausiliario;

n. 1 psicologo o neuropsichiatria;



n. 1 assistente sociale;

n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.


L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato



o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;

la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;

l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;


il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;

i contatti con i coetanei di ambo i sessi;

l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:



1. infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;

2. danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di € 1,00, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale, su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

L'Ente contraente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori, dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che è depositata agli atti di questa Amministrazione e già sottoscritta dalle parti per integrale

accettazione, si intende facente parte integrante di questa convenzione anche se non materialmente allegata.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile, nonché al servizio del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale. Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.


E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente contraente (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

un compenso fisso mensile di € 1.582,40 (euro millecinquecentoottantadue/40) per ogni posto occupato;

una retta giornaliera di mantenimento di € 27,18 (euro ventisette/18), (fino



ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità;

Il rimborso delle spese sarà liquidato e pagato dall' Ente Locale all'Ente contraente solo dopo che l'Assessorato regionale alla famiglia ecc. ha provveduto ad accreditare in termini di cassa il trasferimento dovuto a ciò ai sensi del D.A. 01/06/1998;

Nessun onere è a carico del bilancio comunale in caso di mancato o ritardato accredito da parte della Regione Siciliana delle spese sostenute da parte dell'Ente contraente.


Nell'eventualità che la somma trasferita dalla Regione sia di importo inferiore al compenso sopra fissato, l' Ente contraente dichiara di ritenersi comunque soddisfatta di quanto verrà erogato dall' Ente locale che, per la particolare struttura che si avvale ai sensi del D.A. 01/06/1998.

Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi di consumo. L' importo del compenso fisso mensile risulta essere aggiornato all'indice ISTAT anno 2018 in € 1.601,39 (euro millesecentouno/39) la retta giornaliera risulta essere aggiornata all'indice ISTAT anno 2018 in € 27,50 (euro ventisette/50). L'importo contrattuale è pari ad € 873.500,40.

Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è



esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:


- a) cambiamenti di gestione della comunità – alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo – assistenziale del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 16

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente, salvo quanto prescritto dal precedente art. 15. E' escluso il rinnovo tacito.

L'Amministrazione Comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione,



l'Ente contraente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizione della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

Art. 17

L'ente contraente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:
il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18

L'Ente contraente, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, dichiara ed attesta di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune di Montevago che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi e negoziali per conto della Pubblica Amministrazione contraente. La violazione del presente obbligo costituisce giusto motivo per la rescissione della presente convenzione.

Dichiara altresì, di accettare e convenire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del DPR 16/04/2013 n. 62, che la violazione degli obblighi di condotta di cui al citato decreto da parte dello stesso o dei suoi collaboratori costituisce ai sensi dell'art. 1456 del C.C. motivo di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 19

L'Ente Contraente si impegna a rispettare i protocolli di Legalità e le

prescrizioni previste nel Piano anticorruzione deliberato dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta Municipale n. 64 del 03/05/2017.

Art.20

L' Ente contraente assume tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sarà causa immediata della risoluzione espressa del contratto.

Art.21

Le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 22

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Sciacca.

Art.23


Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art.24


Le spese di registrazione, diritti ed ogni altro occorrente sono a carico dell'Ente contraente mentre si invocano le agevolazioni previste per le cooperative Sociali ONLUS in ordine all'imposta di bollo di cui all'art. 17 del D.lgs n. 460/97 e del D.lgs 117/2017.


Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Atto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici del D.lgs 50/2016 integrato e corretto dal D.lgs 56/2017.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto stipulato in



modalità elettronica, è stato redatto da me, segretario Generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici su 12 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me a alla mia presenza previa accertamento delle identità personali, mediante acquisizione digitale della sottoscrizione olografa ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.lgs 07.03.2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli allegati per averne già presa cognizione.

L'Ente contraente 

L'Ente locale 

Il Segretario Generale/Ufficiale Rogante 